

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1986

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

**(DINI)**

**e dal Ministro di grazia e giustizia**

**(MANCUSO)**

**di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e del commercio con l'estero**

**(CLÒ)**

*(V. Stampato Camera n. 2741)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 luglio 1995*

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995,  
n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto  
massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per  
le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente  
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.

*Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1995.*

**Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

#### Articolo 2.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995.

SCALFARO

DINI - MANCUSO - CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO